



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA
DIV VII - POLITICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS CON EFFETTO SERRA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA

DETERMINA A CONTRARRE (CIG A02C337D85)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e in particolare l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”*;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, che all'articolo 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in particolare gli articoli 26 e 27, i quali

dispongono, rispettivamente, circa gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nonché di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale *“I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione”* e l'articolo 6 comma 1, che così dispone: *“Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata”*;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* (GU Serie Generale n. 303 del 29 dicembre-2022, S.O. n. 43/L);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”* (GU Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022, S.O. n. 44);

VISTA la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, adottata con D.M. 2 febbraio 2023, n. 53, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2023 al n. 410;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Energia 13 marzo 2023, prot. n. 1, ammesso alla registrazione dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 2023 al n. 119, che definisce la Direttiva del Dipartimento per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023;

VISTA la nota prot. MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0175235.31-10-2023 a firma del Capo Dipartimento DIE con la quale sono assegnate a partire dal 1° novembre 2023 le funzioni vicarie di direttore generale al Dr. Guido di Napoli fino alla nomina del titolare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.P.C.M.29 luglio 2021, n. 128;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che stabilisce che l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ed altresì i successivi commi 6 e 7 del predetto articolo che stabiliscono che *“La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato è di*

competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale competente per materia la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house, del GSE e di ISPRA, nonché di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Per le attività inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021 e, in particolare, l’articolo 14 che individua le funzioni di competenza della Direzione Generale Competitività ed efficienza energetica, incardinata nell’ambito del Dipartimento energia. In particolare, alla Direzione Generale Competitività ed efficienza energetica sono assegnate le attività correlate allo sviluppo di piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale il Ministero della Transizione Ecologica assume la denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la legge 21 aprile 2023 n. 41 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative*” che modifica l’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 inserendo il GSE tra le società delle quali il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica può avvalersi nell’implementazione della direttiva ETS;

VISTA la legge 10 agosto 2023 n. 112 che ha convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75 recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” che introduce il comma 7 bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 riconoscendo al GSE il ruolo di componente di diritto della Segreteria tecnica del Comitato ETS;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO l’Accordo di Cooperazione stipulato in data 9 dicembre 2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale Competitività ed Efficienza Energetica ed il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), per “*l’implementazione e lo sviluppo delle attività di supporto tecnico-specialistico del GSE, a favore del Ministero, relativamente all’attività istruttoria degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.lgs. del 9.6.2020 n. 47*”;

VISTA altresì la proroga datata 18 novembre 2022 del suindicato Accordo di Cooperazione del 9 dicembre 2020 al fine di *“dare continuità alla collaborazione in essere ed alla realizzazione della finalità di cooperazione stabilite dall’Accordo stesso”* che ne ha esteso l’applicazione al 31 gennaio 2023 sulla base delle attività delineate nel Piano Operativo di Dettaglio (POD);

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTA la Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della Direttiva 2003/87/CE e della Decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1031/2010 e successive modificazioni (di seguito Regolamento Aste) secondo cui sono definite le modalità per il collocamento all’asta delle quote ed è previsto che ciascuno Stato membro designi un Responsabile del Collocamento delle quote nazionali (Articolo 22);

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 35 del 7 novembre 2011 *“Istituzione del gruppo di lavoro “Piccoli Emettitori” per l’elaborazione delle “misure equivalenti” ex articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il 2013-2020, nel cui seno è inserito il GSE per contributi in termini di analisi quantitativa;*

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 12 del 27 luglio 2012 recante *“Modalità per l’applicazione dell’articolo 27 della Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE”;*

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 16 del 25 luglio 2013 recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”;*

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 119 dell’8 agosto 2019 recante *“Modalità per l’applicazione degli articoli 27 e 27 bis della Direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030”;*

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 144 del 1° ottobre 2019, con cui il Comitato ha disposto l’*“Approvazione degli elenchi degli impianti di cui agli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE così come modificata dalla direttiva 2018/410/CE ai fini della notifica alla Commissione Europea”* e che individua, tra l’altro, i circa 280 impianti di dimensioni ridotte eleggibili per la IV fase dell’EU ETS;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 17 del 19 febbraio 2020, con cui il Comitato ha disposto l’*“Aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio nazionale ed eleggibili per l’applicazione degli articoli 27, 27-bis para 1, 27-bis para 3 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. per il periodo 2021–2025 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 161/2019 e invio degli stessi alla Commissione Europea”;*

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 23/2021 del 4 marzo 2021 recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di*

emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47”;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 67/2022 del 4 marzo 2021 recante *“Integrazioni e modifiche della deliberazione 23/2021”;*

TENUTO CONTO che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica necessita di supporto nell’esercizio delle funzioni in capo alla competente Direzione Generale e all’Autorità Nazionale Competente per l’attuazione della direttiva ETS in Italia (Comitato ETS), relative alla tematica dell’EU ETS e alla disciplina di opt-out di cui agli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/UE, nonché per l’attività di implementazione e gestione del nuovo sistema ETS 2 ed attività collegate;

VISTO l’articolo 17 del suindicato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Fasi delle procedure di affidamento”* che sancisce che *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*

VISTO in particolare l’articolo 76 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando”* che sancisce che *“Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei”;*

CONSIDERATO il comma 2 lett. b) punto 2) del suindicato articolo 76 che stabilisce che *“Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: [...] b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: [...] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”;*

CONSIDERATO altresì il comma 3 del medesimo articolo 76 alla stregua del quale *“Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;*

VISTO che il GSE è soggetto già indicato per il supporto e la gestione degli adempimenti relativi ai Piccoli Emittitori e Molto Piccoli Emittitori per il IV periodo 2021-2025 e per le ulteriori attività correlate di supporto tecnico-specialistico a beneficio del Ministero in ambito EU ETS. In particolare, le predette attività tecnico-specialistiche per il supporto al Ministero nell’esercizio delle funzioni in capo alla medesima Direzione Generale e all’Autorità Nazionale Competente per l’attuazione della direttiva ETS in Italia, relative alla tematica dell’EU ETS ed alla disciplina di opt-

out di cui agli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/UE direttiva, sono state già adottate dal Comitato ETS l'8/8/2019 con deliberazione n. 119/2019, notificata a Bruxelles il 30/9/2019;

VISTO altresì che il Ministero è titolare dell'attività istruttoria inerente i procedimenti amministrativi degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 47/2020 di attuazione della direttiva 2003/87/EU che espleta nell'ambito delle funzioni dell'Autorità Nazionale competente per l'attuazione della direttiva ETS in Italia e che il d.lgs. n. 47/2020, di recepimento della predetta direttiva ETS, indica che il Ministero possa avvalersi del supporto tecnico-specialistico del GSE per la gestione dei cosiddetti "Piccoli e Molto Piccoli Emittitori";

VISTA inoltre la previsione della Direttiva ETS così come integrata e modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 con particolare riferimento a quanto previsto al Capitolo IV bis "*Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'Edilizia e del Trasporto Stradale e Ulteriori Settori*" (di seguito ETS2) attraverso l'erogazione di supporto finalizzato al recepimento e all'attuazione di tutti gli atti correlati necessari, che comporta l'implementazione dell'ETS 2 in tre fasi attuative: - 2023 – 2024, quale fase propedeutica finalizzata alla definizione e all'adozione del quadro normativo e regolatorio, nonché al rilascio, ai Soggetti obbligati preventivamente individuati, dei permessi ad emettere; - 2025 – 2027, quale fase transitoria di monitoraggio e comunicazione delle emissioni da parte dei Soggetti obbligati; - dal 2028, fase economica - o di regime - caratterizzata, oltre che dal monitoraggio e dalla comunicazione delle emissioni, anche dalla restituzione delle quote acquistate dai Soggetti obbligati sul mercato a partire dal 2027;

CONSIDERATO che il GSE è membro del Comitato tecnico consultivo, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e che a partire dal 2013 gestisce operativamente, a supporto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), il sistema dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti per i fornitori di benzina e gasoliodi carburanti fossili;

CONSIDERATO che i fornitori soggetti al suddetto obbligo corrispondono, in sostanza, ai Soggetti regolamentati nei cui confronti trova applicazione il nuovo sistema ETS 2 nell'ambito dei trasporti stradali;

CONSIDERATO inoltre che il GSE, nell'ambito della gestione dell'obbligo di immissione in consumo sopra descritta, riceve le comunicazioni dei fornitori obbligati e di altri vettori energetici per i trasporti affinché possa verificare l'assolvimento dell'obbligo del risparmio emissivo;

CONSIDERATO che il GSE, sempre nell'ambito del suddetto Comitato tecnico consultivo, verifica, ai sensi del d.lgs. n. 199/2021, la sostenibilità dei biocarburanti, biocombustibili e carburanti da biomassa nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa europea e nazionale di settore;

CONSIDERATO infine che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023, presso il GSE è istituito il registro nazionale di gestione delle Garanzie di Origine rilasciate, anche dallo stesso GSE, alla produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, e utilizzabili nell'ambito del sistema di Emission Trading System, nel rispetto dei regolamenti unionali e delle linee guida settoriali;

CONSIDERATO quindi che il GSE ha acquisito la necessaria competenza tecnica e la necessaria struttura organizzativa per il monitoraggio delle emissioni e per gestire le procedure in cui saranno coinvolti i soggetti regolamentati nell'ambito del nuovo sistema ETS 2;

CONSIDERATO che la linea di attività relativa all'analisi ed alla gestione di dati funzionali al rilascio di quote di emissione nel periodo 2026-2030 per gli impianti in EU ETS da svolgersi ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, consiste in una naturale prosecuzione dell'ambito tecnico e amministrativo di attuazione dell'EU ETS e delle ulteriori attività sopra menzionate ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e che tale attività sarà verosimilmente concentrata nel prossimo anno e riveste particolare rilevanza ed urgenza al fine di dare attuazione alla normativa unionale;

ACCERTATO pertanto che il necessario supporto tecnico specialistico relativo all'attività istruttoria inerente i procedimenti amministrativi degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 47/2020, di attuazione della direttiva 2003/87/EU, nonché l'attività di implementazione e gestione del nuovo sistema ETS 2 e le connesse attività di analisi e gestione dei dati da svolgersi ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2003/87 può essere fornito unicamente dal GSE;

ACCERTATO inoltre che non esistono altri operatori in Italia o soluzioni alternative ragionevoli ai quali ricorrere per il necessario supporto tecnico specialistico da parte del Ministero e del Comitato ETS in *subiecta materia*;

PRESO ATTO che nell'ambito del suddetto Accordo di Cooperazione stipulato in data 9 dicembre 2020, e già prorogato in data 18 novembre 2022, tra il Ministero ed il GSE, vi è stato il rapporto di collaborazione finalizzato al supporto tecnico specialistico per *“l'implementazione e lo sviluppo delle attività di supporto tecnico-specialistico del GSE, a favore del Ministero, relativamente all'attività istruttoria degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.lgs. del 9.6.2020”*;

RITENUTO che sussistano i presupposti invocati dall'articolo 76, comma 2, lett. b) punto 2) del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che consentono a questa Amministrazione di ricorrere all'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara poiché, per le motivazioni suesposte, trattasi di servizio che può essere fornito unicamente dal GSE, con ciò assicurando il rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG A02C337D85;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 8415, p.g. 1 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è congrua per consentire l'importo di spesa stimato per l'affidamento del servizio al GSE;

VISTO il nulla osta del Capo Dipartimento Energia prot. MASE.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA.0186056.16-11-2023;

per le suindicate motivazioni, che si intendono integralmente riportate:

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76, comma 2, lett. b) punto 2) del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzata alla stipulazione di una convezione sino al 31/12/2024 di importo massimo di spesa stimato di € 1.243.423,00, più IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.516.976,06, e rivolta ad un unico operatore indicato nel GSE, quale soggetto in grado di supportare il Ministero nonché il Comitato ETS nelle attività previste per l'implementazione della Direttiva ETS in materia di impianti di dimensioni ridotte ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 47/2020, di implementazione e gestione del nuovo sistema ETS 2, nonché nell'analisi e la gestione di dati da svolgersi ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE;
3. di richiedere al GSE la disponibilità a fornire l'attività di supporto tecnico specialistico a favore del Ministero e del Comitato ETS nell'ambito delle attività sopra descritte, mediante trasmissione di specifico piano operativo di dettaglio (POD), entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente determina, con le relative voci di costo per lo svolgimento delle attività previste per l'implementazione della Direttiva ETS in materia di impianti di dimensioni ridotte ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 47/2020, di implementazione e gestione del nuovo sistema ETS 2, nonché nell'analisi e la gestione di dati da svolgersi ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.
4. di impegnare, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la spesa complessiva stimata pari a euro € 1.243.423,00, più IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.516.976,06, da porsi a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sul capitolo 8415, p.g. 1, denominato "*Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica*", (Missione 10 – Programma 7 – Azione 4), a valere sui residui di lett. F, e.p.r. 2022;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla sezione "Amministrazione trasparente";
6. di nominare quale Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Dirigente della Divisione VII – "Politiche di riduzione delle emissioni di gas effetto serra" della Direzione generale competitività ed efficienza energetica, Dr.ssa Elda Fiorillo.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO